Repubblica Italiana REGION<u>E SIC</u>ILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2

Prot. n. 17177 054.11.2023

del 31 agosto 2023

Oggetto: Applicazione dell'art 9 della L.R. n. 2 del 22.2.2023 - Richiesta di parere.

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità *Rif. nota 35145 del 3.8.2023*

In relazione a quanto richiesto con la nota in epigrafe si rammenta preliminarmente che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali, e non ad esprimersi in ordine alla legittimità, o correttezza, di singoli provvedimenti amministrativi riconducibili alla esclusiva competenza dei dirigenti degli uffici, ne quantomeno, ad emettere direttive per superare eventuali errori di interpretazione di norme dello Stato.

Premesso ciò, si riportano qua di seguito le seguenti considerazioni:

Come riportato nella richiesta di parere, l'art. 9 della Legge regionale 22 febbraio 2023 n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025) è attualmente oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio, con ricorso depositato in data 2 maggio 2023. La norma prevede che "All'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 " e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane".

La norma fa sostanzialmente riferimento all'obbligo per gli enti in questione di non procedere ad assunzioni se non attingendo all'albo del personale in mobilità previsto dal comma 1 dello stesso articolo 64.

Occorre quindi procedere ad un'analisi della natura giuridica dell'Ente I.A.C.P. ed alla loro attuale collocazione nell'universo della pubblica amministrazione siciliana

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari sono stati istituiti in Italia per facilitare la costruzione di case popolari, con la legge n. 254 del 31 maggio 1903, che si prefiggeva di affrontare "il non facile problema di avere case per le classi meno abbienti.. ". Il provvedimento si inseriva nel quadro di una politica sociale che, al principio del secolo scorso, diffuse in Italia forme nuove di enti economici.





Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2

A partire dal dopoguerra, il sistema di finanziamento dell'edilizia popolare venne parzialmente modificato, poiché lo Stato, l'Ina-Casa e la Gescal concorsero per intero al finanziamento delle costruzioni. Di quel periodo sono alcune fra le principali leggi e disposizioni relative al settore, tra cui la legge n. 408 del 2 luglio 1949, che stabilì i principi dell'intera successiva legislazione sull'edilizia economica e popolare.

La fase successiva è caratterizzata dalla legge quadro 27 ottobre 1971 n. 865, che individua gli I.A.C.P come referenti unici dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica, di fatto trasformandoli in Enti Pubblici non Economici, con prevalenza pertanto dell'attività pubblico-assistenziale. Tale legge fornisce un nuovo assetto all'intero comparto, prevedendo l'istituzione di un nuovo organo centrale, il Comitato per l'edilizia residenziale (Cer), per la distribuzione dei fondi alle Regioni per l'esecuzione dei programmi di edilizia residenziale. A seguito della soppressione di altri Enti, il patrimonio fino ad allora costruito fu in parte ceduto agli assegnatari ed in parte trasferito agli Istituti, che diventano gli unici enti pubblici operanti nel settore, e gli unici soggetti incaricati dell'esecuzione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Alle Regioni viene delegata l'attuazione dei programmi, che avviene tramite l'espropriazione di aree, concesse poi in regime di proprietà oppure in regime di diritto di superficie.

Il D.P.R n.616 del 1977, attuativo della legge delega n. 382 del 1975, in tema di competenze delle regioni a Statuto ordinario, e le norme di attuazione degli statuti di quelle ad autonomia speciale, hanno mantenuto in capo allo Stato la programmazione nazionale e la ripartizione dei fondi di ERP, trasferendo alle Regioni le funzioni amministrative sulla programmazione locale e ai Comuni le funzioni sull'assegnazione degli alloggi. In applicazione della sopracitata Legge 865, vennero poi emanati i due DPR 1035-1036 del 30 dicembre 1972, che disciplinarono le assegnazioni e l'organizzazione degli Enti Pubblici operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica.

Nessun dubbio può quindi esistere sulla classificazione degli I.A.C.P quale enti pubblici. Tale concetto ha subito una continua evoluzione in quanto, nel tempo, l'organizzazione pubblica nel suo complesso, è stata costituita da una pluralità di organizzazioni, in genere dotate di propria personalità giuridica, e come tali idonee ad essere titolari di poteri amministrativi.

Una elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche Amministrazioni nel nostro ordinamento è infatti quella contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", laddove, nel dichiarato fine di disciplinare "l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", si è voluto precisare che "per





Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2

amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato", nonché una serie di altri Enti, tra cui sono espressamente citati gli Istituti Autonomi Case Popolari.

L'attività degli Istituti deve conformarsi quindi alle norme dello stesso D.Lgs. 165/2001, per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici, i rapporti di impiego, la redazione dei bilanci, l'utilizzo dei mezzi finanziari ed all'assunzione di personale.


Alla luce delle considerazioni testè rappresentate, l'I.A.C.P. è quindi da considerare come Ente pubblico sottoposto a controllo e vigilanza della Regione Siciliana, che opera nel settore dell'edilizia sociale, in particolare in quella residenziale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi, che attua gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata mediante la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti, mediante partecipazione a specifici bandi (ma non attraverso risorse finanziarie trasferite direttamente dalla Regione Siciliana ma con fondi propri).

In quanto ente pubblico vigilato, e data la sua natura giuridica, l'Ente sembrerebbe pertanto essere soggetto alle norme di cui all'impugnato art. 9 della L.R. n. 2/2023 potendo in alternativa attivare (e sempre se ne sussistano i requisiti) le procedure di cui all'art.30, comma 2, sexies del D.lgs 165/2001 e dell'art. 39 della L.R. 6/2009.

Relativamente infine all'impugnativa costituzionale, bisogna rilevare come essa riguardi la presunta violazione del precetto di cui all'art.97, quarto comma, della Costituzione per il quale l'accesso all'impiego avviene solo mediante concorso pubblico (salvo le rare eccezioni previste dalla Legge), e che l'art.136 della stessa Costituzione dispone che, "quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", con le prevedibili conseguenze sugli atti posti in essere in vigenza della norma dichiarata incostituzionale.

Nelle considerazioni quanto sopra riportate il parere dello scrivente ufficio.

Si rappresenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta





Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario F.to Pontillo

Il Dirigente F.to Guida L'Avvocato Generale F.to Bologna